

CAMERA DEI DEPUTATI ^{N. 1758}

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL MINISTRO DELLA MARINA MERCANTILE
(CARTA)

DI CONCERTO COL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA
(MARTINAZZOLI)

COL MINISTRO DEL TESORO
(GORIA)

E COL MINISTRO DELLE FINANZE
(VISENTINI)

Modifiche all'articolo 1279 del codice della navigazione

Presentato il 28 maggio 1984

ONOREVOLI DEPUTATI! — I contributi previsti dall'articolo 1279 del codice della navigazione vengono amministrati dal bilancio speciale per gli uffici del lavoro portuale del Ministero della marina mercantile, con gestione autonoma — nell'ambito della normativa dettata per l'amministrazione e contabilità di Stato — al fine di consentire l'intera devoluzione degli introiti alle finalità specifiche previste dalla norma stessa.

Tali finalità possono così sintetizzarsi:

a) provvedere alle spese per il funzionamento degli uffici del lavoro portuale, nonché a quelle in materia di ordinamento del lavoro nei porti;

b) consentire interventi atti a promuovere l'elevazione fisica e morale dei lavoratori portuali.

I contributi di cui alla citata norma del codice della navigazione — elevati da

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

ultimo con la legge 27 febbraio 1955, n. 66, alla misura di lire 3,30 per tonnellata di merce imbarcata o sbarcata — negli ultimi anni hanno dato un introito medio di circa 240 milioni di lire per ciascun anno; somma questa assolutamente insufficiente per provvedere al perseguimento anche dei più immediati fini di cui sopra.

Con la Convenzione della Organizzazione Internazionale del Lavoro (OIL) numero 152 in materia di sicurezza del lavoro nelle operazioni portuali (il Parlamento ha in corso di esame il disegno di legge di autorizzazione alla ratifica dell'atto da parte del nostro paese), le funzioni amministrative in materia di lavoro portuale verranno aggravate da tutti

gli oneri connessi alla vigilanza sull'esecuzione del lavoro portuale ed alla predisposizione dell'organizzazione e delle opere inerenti alla prevenzione infortuni.

Al fine di adeguare pertanto i fondi a disposizione del bilancio speciale del lavoro portuale, l'allegato disegno di legge prevede l'elevazione delle aliquote dei contributi in questione dalle attuali lire 3,30 per tonnellata a lire 10 per tonnellata; inoltre, onde evitare gli inconvenienti verificatisi per il passato a causa dell'erosione del valore della moneta, il provvedimento stesso prevede che, con decreto interministeriale, la misura dei contributi possa essere periodicamente aggiornata in relazione alle variazioni del costo della vita.

DISEGNO DI LEGGE

ART. 1.

I contributi previsti dal primo e secondo comma dell'articolo 1279 del codice della navigazione, modificato con decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 26 aprile 1947, n. 547, e con legge 27 febbraio 1955, n. 66, sono elevati, per i porti marittimi, in misura non superiore rispettivamente a lire 4 e lire 6, per ogni tonnellata di merce imbarcata o sbarcata.

ART. 2.

A decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello dell'entrata in vigore della presente legge, le misure dei contributi di cui al precedente articolo possono essere rideterminate annualmente con decreto del Ministro della marina mercantile, di concerto con i Ministri delle finanze e del tesoro, prendendo in considerazione la variazione accertata dall'ISTAT degli indici dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati verificatasi nell'anno precedente.